



# *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Prot. 5736/2016

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la convenzione di concessione n. 4078 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sottoscritta da parte della AGENZIA IPPICA DI PADOVA S.R.L.;

Vista la nota prot. n. 54202 del 20 maggio 2015 con la quale il predetto concessionario è stato invitato ad adeguare la garanzia prestata ai sensi dell'art. 20, comma 2 della convenzione di concessione;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dall'articolo 20 comma 3 in quanto "*il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione*";

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, ha formulato istanza di autorizzazione alla chiusura del negozio sito in Padova, via della Stazione n. 4/C, dovendone liberare i locali a causa di uno sfratto, e di proroga del termine entro il quale procedere all'adeguamento della fideiussione;

Considerato che con le note n. 72138 del 17 luglio 2015 e n. 92450 del 1° ottobre 2015 è stata concessa la proroga richiesta, al fine di consentire al concessionario il completamento delle pratiche in essere presso la Questura ed il Comune di Padova riguardo ai nuovi locali da reperire a seguito dello sfratto, nonché il reperimento di nuovi finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività di raccolta delle scommesse nel rispetto delle obbligazioni convenzionali;

Considerato altresì, che la posizione contabile dell'Agenzia Ippica di Padova è gravata, per la concessione n. 4078, da un debito pari ad euro 81.767,04 a titolo di imposta unica per l'anno 2013 e di euro 140.167,04 allo stesso titolo per l'anno 2014, per il primo dei quali è stata a suo tempo concessa la rateizzazione da parte dell'Ufficio dei Monopoli della Lombardia, sezione operativa di Brescia, beneficio caducato a seguito dell'omesso pagamento di due rate e che, nonostante l'ampio lasso di tempo intercorso, non è stato prodotto l'adeguamento della garanzia fideiussoria;



## DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 4078 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società AGENZIA IPPICA DI PADOVA S.R.L., con sede legale in via Learco Guerra n. 62 – Virgilio (MN).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, 21 gennaio 2016

IL DIRETTORE

Roberto FANELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993